

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI e delle immunità parlamentari

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 1972

Presidenza del Presidente
BETTIOL

La seduta ha inizio alle ore 18,25.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

Il Presidente informa che, come risulta dal Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati in data 25 ottobre 1972, la Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio della Camera ha inviato una lettera al Presidente della Camera prospettando l'opportunità che — al fine di evitare per quanto possibile, nei limiti del rispetto dell'autonomia decisionale dei due rami del Parlamento, la eventualità che la Camera e il Senato abbiano a prendere difformi decisioni quando sono chiamate a pronunciarsi su richieste di autorizzazioni a procedere aventi per oggetto il medesimo reato o reati soggettivamente connessi, sia in relazione all'ipotesi di vilipendio delle Assemblee legislative, sia all'ipotesi di procedimento penale a carico di deputati o senatori — la Giunta stessa dia

incarico, di volta in volta, ad alcuni suoi componenti di prendere contatti con la corrispondente Giunta del Senato per un preventivo esame degli accennati casi.

Al riguardo, il Presidente dichiara di ritenere anch'egli proficuo il fatto che alcuni componenti, incaricati dalle Giunte delle due Camere, prendano opportuni contatti, ove del caso, per un preventivo esame comune delle questioni summenzionate, anche in base allo spirito dell'articolo 135, comma sesto, del Regolamento del Senato. La Giunta concorda con l'impostazione del Presidente.

La Giunta prende quindi in esame le seguenti domande di autorizzazione a procedere:

nei confronti del senatore Zanti Tondi Paola, per il reato di diffamazione continuata con il mezzo della stampa (articolo 81 capoverso, 595, primo e terzo comma del Codice penale, articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (cfr. *Doc. IV*, n. 6).

Dopo un'esposizione preliminare del Presidente, la Giunta decide di proporre che l'autorizzazione a procedere non sia concessa e incarica il senatore Cacchioli di stendere la relazione per l'Assemblea;

nei confronti del senatore De Matteis, per il reato di diffamazione (articolo 595 del Codice penale (cfr. *Doc. IV*, n. 10).

Dopo un'esposizione preliminare del Presidente — il quale ricorda, tra l'altro, che la Giunta si pronunciò sulla questione verso la fine della quinta legislatura, e precisamente il 18 gennaio 1972, esprimendo parere negativo nei confronti della richiesta di autorizzazione — la Giunta decide di proporre che l'autorizzazione a procedere non sia concessa e incarica il senatore Petrella di preparare la relazione per l'Assemblea.

nei confronti del senatore Argiroffi, per i reati di oltraggio continuato pluriaggravato a pubblico ufficiale (articoli 81, prima parte, 341 prima parte e ultima parte, prima e seconda ipotesi, Codice penale) e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale (articolo 651 Codice penale) (cfr. *Doc. IV*, n. 11).

Dopo un'esposizione preliminare del Presidente e dopo interventi dei senatori Petrone, Petrella, Cacchioli, De Giuseppe, Boldrini e del Presidente, la Giunta decide di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta, anche al fine di consentire all'interessato di fornire eventuali chiarimenti, ai sensi dell'articolo 135, comma 5°, del Regolamento del Senato.

nei confronti del senatore Bloise, per il reato continuato di oltraggio a pubblico ufficiale (articoli 81, 341, prima parte e ultimo comma Codice penale) (cfr. *Doc. IV*, n. 13).

Dopo un'esposizione preliminare del Presidente, la Giunta decide di proporre che l'autorizzazione a procedere non sia concessa e incarica il senatore Petrone di stendere la relazione per l'Assemblea.

nei confronti del senatore Franco, per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa (articolo 595 Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (cfr. *Doc. IV*, n. 16).

Dopo un'esposizione preliminare del Presidente e dopo interventi dei senatori Petrone, Petrella e del Presidente, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta, anche al fine di consentire all'interessato di fornire

eventuali chiarimenti, ai sensi dell'articolo 135, comma 5°, del Regolamento del Senato.

nei confronti del senatore Poerio, per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa (articolo 595, primo, secondo e terzo comma del Codice penale, in relazione agli articoli 1, 13 e 31 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (cfr. *Doc. IV*, n. 17).

La Giunta — preso atto che l'interessato ha inviato una lettera con la quale chiede un breve rinvio onde poter fornire chiarimenti alla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5° del Regolamento del Senato — decide di rinviare ad altra seduta l'esame della domanda suddetta.

La Giunta, infine, prende in esame, separatamente, le domande di autorizzazione a procedere pendenti, per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative, nei confronti dei seguenti signori: Carella Francesco (*Doc. IV*, n. 1), Mola di Nomaglio Gustavo, Giachino Roberto e Carola Renato (cfr. *Doc. IV*, n. 7), Scuderi Giovanni (cfr. *Doc. IV*, n. 8), Del Grande Fausto (cfr. *Doc. IV*, n. 21), Fiorillo Carmine (cfr. *Doc. IV*, n. 22), Mainardi Flaminio (cfr. *Doc. IV*, n. 24), La Leggia Salvatore (cfr. *Doc. IV*, n. 25), Cardella Francesco (cfr. *Doc. IV*, n. 26), Di Palma Eleuterio (cfr. *Doc. IV*, n. 27), Fallarino Mario, Pipparelli Francesco, Convito Mario e Fanfano Giovanni (cfr. *Doc. IV*, n. 28).

Dopo un'esposizione preliminare del Presidente, la Giunta delibera, con separate votazioni, di proporre che le autorizzazioni a procedere richieste nei confronti dei predetti signori non siano concesse e incarica il senatore Tambroni Armaroli di stendere in tal senso la relazione per l'Assemblea.

VERIFICA DEI POTERI

La Giunta, su conformi relazioni dei senatori Tambroni Armaroli, Colombo e Li Vigni — relatori, rispettivamente, per le Regioni Basilicata, Molise e Marche — dichiara valida, con separate votazioni, l'elezione di tutti i senatori eletti nelle Regioni stesse, e precisamente:

per la Regione Basilicata: Leggieri, Petrone, Picardi, Pittella, Salerno, Scardaccione e Ziccardi;

per la Regione Molise: Lapenna e Sammartino;

per la Regione Marche: Bianchi, Boldrini, Bruni, Corona, Merloni, Scipioni, Tambroni Armaroli e Venturi.

La seduta termina alle ore 19,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 1972

Presidenza del Presidente

TESAURO

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pennacchini.

La seduta ha inizio alle ore 18,05.

IN SEDE CONSULTIVA

« Riforma dell'istituto della carcerazione preventiva » (414), d'iniziativa dei senatori Lugnano ed altri.

(Parere alla 2^a Commissione) (Seguito e conclusione dell'esame).

Il senatore Barra comunica che la Commissione giustizia, dopo la seduta odierna, ha aggiornato i propri lavori al 15 novembre avendo il rappresentante del Governo preannunciato la presentazione di un proprio disegno di legge sull'argomento in esame.

Dopo aver ricordato il dibattito avvenuto nella precedente seduta, il senatore Barra, estensore designato, ribadisce la proposta di esprimere parere favorevole quanto alla costituzionalità del provvedimento, parere per la cui stesura egli chiede tuttavia un congruo lasso di tempo per evidenziare i problemi emersi nel dibattito.

Il senatore Lanfrè ritiene che la Commissione debba aggiornarsi anch'essa al 15 novembre e ribadisce le riserve del Gruppo del Movimento sociale soprattutto sulla formulazione dell'articolo 11 del disegno di legge.

Il senatore Branca sottolinea che la 1^a Commissione debba limitare il proprio esame agli aspetti costituzionalmente rilevanti ai sensi dell'articolo 40, comma secondo, del Regolamento, avvertendo che ove detta di-

sposizione venisse interpretata in senso troppo lato, egli investirebbe della questione la Giunta del Regolamento.

Dopo brevi interventi del presidente Tesauro (il quale ricorda come si sia voluto evitare ogni contrasto sull'interpretazione del Regolamento), dei senatori Bartolomei (che si associa alla proposta del relatore) e Venanzi (che invita il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio avviso), prende la parola il sottosegretario Pennacchini.

L'oratore ricorda la richiesta di delega presentata dal Governo assai prima delle iniziative in discussione al fine di aggiornare il codice penale, dichiarando che il Governo stesso si era già posto il problema di stralciare alcuni punti di particolare rilievo comprendenti istituti contenuti nelle proposte di legge presentate al Senato, della cui costituzionalità implicitamente non si viene quindi a dubitare.

Il senatore Modica afferma che la discussione nella Commissione di merito potrà giovare sia dell'iniziativa governativa che del motivato parere di costituzionalità e comunica l'adesione alla proposta del relatore purchè essa intervenga prima della riunione della Commissione giustizia.

Dopo brevi interventi dei senatori Germano, Branca, del presidente Tesauro (il quale precisa che la riunione del 15 novembre della Commissione giustizia costituisce ovviamente il termine per la stesura del parere) e del relatore Barra, quest'ultimo viene incaricato dalla Commissione di redigere parere favorevole sul disegno di legge.

La seduta termina alle ore 18,45.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 1972

Presidenza del Vice Presidente

COPPOLA

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pennacchini.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

« Abrogazione del secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale, relativo al divieto della libertà provvisoria in determinati casi » (404), d'iniziativa del senatore Martinazzoli;

« Riforma dell'istituto della carcerazione preventiva dell'imputato » (414), d'iniziativa dei senatori Lugnano ed altri;

« Modificazione dell'articolo 277 del Codice di procedura penale concernente la libertà provvisoria » (489), d'iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri.

(Esame e rinvio).

Dopo aver rilevato che la 1^a Commissione non ha ancora trasmesso il parere sul disegno di legge n. 414, il presidente Coppola ricorda che il settimanale « Epoca » ha pubblicato, nell'ultimo numero, un articolo di Giovanni Conso nel quale l'illustre processualista penale, occupandosi del tema della carcerazione preventiva, afferma, tra l'altro, che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha indicato in un anno il termine massimo ragionevole per la predetta carcerazione.

Sottolineato che trattasi, a suo parere, di un punto assai importante — in quanto l'Italia ha sottoscritto la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la quale all'articolo 5, terzo comma, prevede per l'imputato il diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole o di essere posto in libertà durante l'istruttoria — il Presidente informa di avere disposto una ricerca sulla giurisprudenza della Commissione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo, relativamente alla predetta disposizione, ricerca le cui conclusioni sono compendiate in uno scritto che è stato distribuito in Commissione.

Da esso risulta che la Corte dei diritti dell'uomo non ha in realtà indicato in generale una soluzione legislativa che preveda un determinato termine automatico per la carcerazione preventiva, ritenendosi paga di qualsiasi sistema che, compatibilmente con le esigenze delle singole strutture giudiziarie, consenta in ogni caso di ridurre la detenzione al minimo e di mantenerla solo quando essa è strettamente necessaria.

Prende quindi la parola il senatore Follieri, relatore alla Commissione, che illustra il contenuto dei disegni di legge in titolo.

L'oratore rileva anzitutto la sostanziale identità delle disposizioni recate dai disegni di legge n. 404 e 489, posto che il riferimento contenuto nel secondo provvedimento ad ogni stato e grado del procedimento, per ciò che concerne la concessione della libertà provvisoria, può ritenersi superfluo per l'esistenza della regola generale stabilita nell'articolo 278 del codice di procedura penale. Entrambi i provvedimenti, proponendo, per il resto, la semplice abrogazione del secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale (concernente il divieto di concessione della libertà provvisoria nei casi in cui è resa obbligatoria dall'articolo 253 dello stesso codice l'emissione del mandato di cattura), offrono la soluzione tecnicamente più immediata; tuttavia, a parere dell'oratore, occorre riflettere sulla eventuale opportunità di accompagnare la predetta abrogazione, rispettivamente, con l'abrogazione e la modifica degli articoli 253 e 254 dello stesso codice, tenendo presente la tendenza della magistratura verso interpretazioni eccessivamente restrittive delle riforme legislative varate dal Parlamento.

Per ciò che concerne il disegno di legge n. 414 — articolato essenzialmente in proposte che riguardano sia il divieto di cui all'articolo 277, sia la materia dell'emissione dei mandati di cattura, sia infine l'introduzione di nuovi termini per la limitazione della carcerazione preventiva — l'oratore si dichiara in linea di massima perplesso in ordine alla predetta introduzione, la quale se da un lato va incontro alle esigenze avvertite generalmente dall'opinione pubblica, specie in relazione ad una nota vicenda giudiziaria, dall'altro reca con sè l'inconveniente di operare in modo automatico anche nei confronti di reclusi pericolosi (ricorda a tale proposito il recente duplice omicidio perpetrato nella provincia di Avellino nelle persone di due testimoni da un imputato posto in libertà provvisoria per decorrenza di termini).

Il relatore Follieri conclude richiamando tuttavia alla meditazione della Commissione.

ne il solenne disposto del secondo comma dell'articolo 27 della Costituzione.

Nella discussione che segue interviene anzitutto il senatore Martinazzoli, il quale osserva preliminarmente che l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale, proposta dal disegno di legge n. 404 da lui presentato, non comporta la necessità dell'abrogazione anche dell'articolo 253, non solo perchè il legislatore non deve preoccuparsi di quelli che egli definisce « analfabetismi giudiziari » ma anche per l'esistenza di valide ragioni — quali la esigenza di salvaguardare le prove e di assicurare in un primo momento che l'imputato non si sottragga alla giustizia — che possono consigliare il legislatore stesso a cautelarsi nei confronti del giudice. Ciò premesso, dichiara di non ritenere opportuna una riforma troppo ampia che potrebbe determinare, in sede di applicazione, effetti non facilmente controllabili e forse risultati negativi, che desterebbero l'allarme del corpo sociale e consentirebbero alla magistratura ingiuste accuse nei confronti del Parlamento.

L'oratore termina affermando che in questo momento compito dell'organo legislativo è quello di evitare che l'autorità giudiziaria possa trincerarsi dietro l'alibi di norme processuali superate.

Il senatore Galante Garrone, nel dichiararsi invece favorevole alla approvazione del disegno di legge n. 414, afferma che la soluzione contemplata dagli altri due disegni di legge lascia il timore che la magistratura possa far cattivo uso del potere discrezionale che le verrebbe riconosciuto in materia di limitazione della carcerazione preventiva.

Il senatore Terracini, premesso che è facile respingere l'eventuale rilievo che i disegni di legge in esame siano ispirati solo da un caso particolare (giacchè molti altri sarebbero i detenuti in grado di avvalersene), osserva che tale rilievo può essere tanto meglio contrastato quanto più ampia e comprensiva sarà la riforma approvata dalla Commissione. Non si devono inoltre temere, egli prosegue, eventuali ripercussioni a breve termine (proprie di ogni periodo che segue ad una incisiva innovazione) ma occorre consi-

derare il benefico effetto di incentivazione sulla lenta macchina della giustizia italiana che la previsione di limiti ristretti per la carcerazione preventiva è destinata a produrre.

Il senatore Viviani, intervenendo successivamente, afferma che occorre tener presente, non tanto il caso Valpreda quanto l'articolo 27 della Costituzione, in contrasto insanabile con la carcerazione preventiva, istituto che può ammettersi solo se giustificato da esigenze eccezionali: da tale punto di vista, a suo parere, sarebbe da preferirsi il disegno di legge n. 414; tuttavia ritiene che questo provvedimento meriti una più attenta meditazione e che sia preferibile al momento limitarsi alla soluzione proposta dal disegno di legge n. 404 (tecnicamente più corretto del disegno di legge n. 489), opportunamente integrata dall'abrogazione dell'articolo 253 del codice di procedura penale.

L'oratore dichiara, concludendo, che è forse giunto il momento in cui dovrà essere sottoposta a revisione la posizione di potere autonomo ed indipendente — troppo spesso strumentalizzata a fini particolari — di cui gode la magistratura.

Il senatore Sabadini dichiara che il disegno di legge n. 414 non può essere in alcun caso considerato un provvedimento *ad personam*: esso è solo uno strumento per colmare le gravi carenze istituzionali dell'amministrazione della giustizia. Dopo aver aggiunto che il suddetto disegno di legge, pur innovando notevolmente la legislazione vigente, non può dirsi estraneo all'attuale sistema di procedura penale, sottolinea che le innovazioni previste corrispondono ai principi direttivi già approvati dal Parlamento nella scorsa legislatura, in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo per la riforma del Codice di procedura penale, peraltro decaduto per l'anticipata fine della legislatura. Conclude ribadendo l'esigenza di modificare senza ulteriore indugio, in modo ampio e radicale, l'istituto della carcerazione preventiva.

Prende successivamente la parola il senatore Mariani il quale ritiene che l'approvazione di uno qualsiasi dei provvedimenti in esame sarebbe giudicata dall'opinione pub-

blica soltanto un espediente per risolvere un penoso caso giudiziario. Per quanto, in particolare, riguarda il disegno di legge numero 414, l'oratore esprime l'opinione che le modifiche da esso proposte inciderebbero in modo pericoloso nell'attuale ordinamento processuale dilatando eccessivamente i poteri del giudice. Rilevato che i Paesi di antica tradizione democratica innovano raramente in materia di leggi concernenti la difesa della società civile, il senatore Mariani raccomanda la massima prudenza esortando la Commissione a non lasciarsi influenzare dalla campagna che parte della stampa va conducendo.

Il senatore Marotta adduce quindi numerosi esempi i quali, a suo avviso, inducono a meditare sull'annoso problema della crisi della giustizia in Italia dichiarandosi, infine, favorevole a stabilire la totale facoltatività del mandato di cattura.

Interviene poi nella discussione il senatore Cifarelli, il quale rammenta di avere ripetutamente propugnato, nella scorsa legislatura, l'adozione del sistema anglosassone, che prevede la presenza obbligatoria di un giudice specializzato (giudice di detenzione) ogniquale sia in discussione un provvedimento che limiti la libertà personale. Si associa inoltre agli oratori che lo hanno preceduto nel sottolineare l'inopportunità di un accrescimento dei poteri discrezionali dei giudici e conclude affermando di essere propenso alla fissazione di termini inderogabili per la carcerazione preventiva.

Successivamente, il senatore Lugnano ribadisce che il problema in discussione non è tecnico ma politico, e che il disegno di legge n. 414, ben lungi dal voler risolvere un singolo caso giudiziario, fotografa invece lo stato di estremo disagio in cui versa il nostro ordinamento giudiziario per le note carenze che lo affliggono; precisa che il disegno di legge di cui è primo firmatario intende responsabilizzare al massimo il giudice, limitando il mandato di cattura ai casi in cui esso risulti necessario per esigenze di difesa sociale, come il fine di evitare l'inquinamento delle prove, o il sospetto che l'imputato si voglia sottrarre al processo ed all'eventuale esecuzione penale. Contestate co-

me eccessive o addirittura infondate le preoccupazioni di quanti lamentano gli inconvenienti che deriverrebbero dall'approvazione del disegno di legge, l'oratore rinnova alla Commissione l'esortazione a sopprimere il secondo comma dell'articolo 277 del Codice di procedura penale, nonché a stabilire la abrogazione dell'obbligo del mandato di cattura, previsto dall'articolo 253 del Codice stesso, con la piena coscienza di aver adempiuto un preciso dovere nei confronti della collettività. Conclude sottolineando l'esigenza che ai detenuti dimessi dal carcere lo Stato presti migliore e più umana assistenza.

Prende quindi la parola il senatore Petrella, il quale rileva che il disegno di legge n. 414, a differenza degli altri due con i quali viene congiuntamente esaminato, ha un contenuto organico, in quanto coordina i vari casi per i quali il codice di procedura penale dispone l'obbligatorietà del mandato di cattura; a suo avviso, inoltre, prevedere la sola abrogazione del secondo comma dell'articolo 277 di detto codice, come disposto dal disegno di legge n. 404, senza contestualmente sopprimere l'articolo 253, è chiaramente contraddittorio, e non costituisce pertanto una sistematica soluzione del problema. Dopo aver illustrato le modifiche alla normativa sulla custodia preventiva contenute nel ricordato disegno di legge n. 414 e dopo aver precisato che sulla maggiore o minore durata della stessa si può sempre raggiungere un'intesa, il senatore Petrella conclude invitando la Commissione a non cedere a remore o preoccupazioni antistoriche, ma ad operare al fine di allineare, su questi problemi, il nostro Paese sulle posizioni da tempo raggiunte da tutti i paesi civili.

Il senatore Petrone, che interviene successivamente, chiede anzitutto ai colleghi di non lasciarsi intimorire da interessate accuse secondo le quali, a conclusione di questo dibattito, si verrebbe ad approvare una « legge-fotografia », con chiara allusione al caso Valpreda: la Commissione, al contrario, deve essere orgogliosa dell'azione che sta svolgendo, la quale tende a sanare una situazione di vergogna che disonora il nostro Paese, ed è la conseguenza dell'applicazione di norme che contrastano, tra l'altro, con la Conven-

zione sui diritti dell'uomo, a cui ha aderito anche l'Italia; l'oratore conclude ricordando che il termine massimo di carcerazione preventiva contenuto nel disegno di legge n. 414 coincide con quello indicato, sin dal 1970, dall'allora Ministro guardasigilli Gonella in un suo progetto.

Su proposta del Presidente, la Commissione decide di ascoltare, a questo punto della discussione generale, le dichiarazioni del Governo.

Il sottosegretario Pennacchini, dopo aver espresso apprezzamento per le varie iniziative parlamentari (che si inquadrano nel disegno di legge di delega per la riforma del codice di procedura penale, ma che tuttavia è opportuno siano esaminate con maggiore urgenza, in considerazione dell'emozione che il caso Valpreda ha suscitato nel Paese), sottolinea come il Governo non sia rimasto inerte di fronte a questa situazione: oltre all'incontro del Presidente del Consiglio e del Ministro guardasigilli, avvenuto poco prima della partenza dell'onorevole Andreotti per Mosca, è in fase di avanzato studio presso il Ministero di grazia e giustizia — e sarà quanto prima esaminato dal Consiglio dei ministri e quindi presentato al Parlamento — un disegno di legge che, oltre ad affrontare molti dei problemi di cui al disegno di legge n. 414, ne risolve importanti altri.

L'onorevole Pennacchini dichiara quindi di concordare in particolar modo con i disegni di legge nn. 404 e 489 (in quanto non è sostenibile il mantenimento del secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale) precisando peraltro che il Governo non muove alcuna opposizione di principio alla normativa contenuta nel disegno di legge n. 414, che è tuttavia opportuno sia esaminato unitamente al provvedimento che il Governo stesso sta predisponendo.

Il Presidente invita quindi la Commissione a decidere sul futuro svolgimento dei lavori.

Il relatore, senatore Follieri, chiede che la discussione sia rinviata alla riapertura del Senato, dopo la prossima breve parentesi di chiusura.

A questa proposta aderiscono, con diverse motivazioni, i senatori Filetti e Agrimi, mentre il senatore Cifarelli aderisce a condizione che siano esaminati congiuntamente, alla ripresa, i problemi relativi all'obbligatorietà del mandato di cattura e alla libertà provvisoria.

Il senatore Martinazzoli, pur senza avanzare una proposta formale, reputa invece opportuno esaminare immediatamente le proposte relative agli articoli 253 e 277 del codice di procedura penale, mentre il senatore Licini propone, non formalmente, di approvare subito i disegni di legge nn. 404 e 489, rinviando l'esame del disegno di legge n. 414.

Il senatore Lugnano chiede invece che la Commissione torni a riunirsi durante il periodo di sospensione dei lavori dell'Assemblea, mentre il senatore Galante Garrone propone che l'esame dei disegni di legge prosegua fino alla conclusione.

Infine, la Commissione respinge le due ultime proposte e approva quella avanzata dal relatore.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,15.

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 1972

Presidenza del Presidente

GARAVELLI

indi

del Vice Presidente

PELIZZO

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Montini.

La seduta ha inizio alle ore 10,45.

SU NOTIZIE DI PACE NEL VIETNAM

Il senatore Albarello — riferendosi a recentissime notizie, secondo cui sarebbe già stato siglato l'accordo di pace per il Vietnam

— esprime compiacimento per un evento che verrebbe ad aprire prospettive di pace per tale martoriato Paese e per l'intera umanità ed auspica che l'avvenimento costituisca anche per i popoli europei una spinta ad imboccare la via della pace e del superamento dei blocchi militari.

Il senatore Bonaldi e il sottosegretario Montini dichiarano di associarsi all'auspicio. Il senatore Bonaldi, rallegrandosi della notizia recata dal senatore Albarello, si augura che l'avvenimento sia confermato e che ne venga data comunicazione ufficiale al Parlamento.

Il presidente Garavelli precisa che la notizia cui ha fatto cenno il senatore Albarello si riferisce, in effetti, a talune indiscrezioni pubblicate da un giornale americano. Esprime, pertanto, anch'egli l'auspicio che la notizia sia confermata ufficialmente, dicendosi sicuro che non solo i membri della Commissione, ma l'intera opinione pubblica salteranno con soddisfazione il verificarsi di un simile evento.

IN SEDE REFERENTE

« **Aumento delle pensioni straordinarie concesse ai decorati dell'Ordine militare d'Italia** » (157), d'iniziativa del senatore Endrich, (Esame e rinvio).

Il senatore Pelizzo, relatore alla Commissione, illustra il provvedimento, che è inteso a stabilire nuove misure per le pensioni straordinarie concesse ai decorati dell'Ordine militare d'Italia, per un importo che va da un milione di lire annue, per i cavalieri, ad un milione e trecentomila lire per i cavalieri di gran croce. Dopo avere sottolineato il limitato numero di coloro che potrebbero beneficiarne, il senatore Pelizzo conclude in senso favorevole all'accoglimento del disegno di legge, pur dovendo ricordare l'avviso contrario espresso, per motivi di copertura finanziaria, dalla Commissione bilancio.

Si apre, quindi, la discussione. Il senatore Burtulo, dopo aver osservato che l'alta onorificenza in questione ha inteso premiare un numero limitato di militari per le rilevanti capacità di comando dimostrate, si

esprime in senso favorevole al provvedimento, giudicando, nel contempo, irrilevante la questione di ordine finanziario sollevata.

Il senatore Tanucci Nannini ricorda i precedenti legislativi del disegno di legge, richiamandosi successivamente alle origini storiche dell'Ordine militare d'Italia ed ai criteri per l'attribuzione di tali onorificenze. Dopo aver riaffermato l'esigenza che l'assegno ad esse connesso sia riveduto in riferimento alla rivalutazione a suo tempo fissata per gli assegni dei decorati di medaglia d'oro al valor militare, l'oratore, rivolto un invito ad un approfondimento sulla questione, conclude prospettando le difficoltà che si frappongono ai parlamentari per l'individuazione dell'incidenza finanziaria delle proprie proposte di legge e per il reperimento di idonee fonti di copertura.

Il senatore Bonaldi si dichiara, in via di principio, favorevole anche perchè analogo disegno di legge era stato presentato nella precedente legislatura dal Gruppo liberale. Anche il senatore Antonicelli esprime avviso favorevole, prospettando nel contempo l'opportunità di un'eventuale unificazione dei vari gradi onorifici dell'Ordine militare in questione. In senso favorevole al principio ispiratore del provvedimento si pronuncia pure il senatore Bruni, che dice peraltro di apprezzare il suggerimento avanzato dal precedente oratore. Non concorda invece con la prospettata unificazione delle gerarchie dell'Ordine il senatore Arnone, il quale manifesta perplessità e preoccupazioni in ordine all'inesistenza della copertura finanziaria e conclude preannunciando la sua astensione. Il senatore Albarello, dopo aver lamentato la sperequazione in atto tra gli assegni concessi ai decorati di medaglia d'oro e quelli degli altri decorati, si dice favorevole a prendere in considerazione il disegno di legge, il cui accoglimento subordinerebbe peraltro al definitivo soddisfacimento delle aspettative degli ex combattenti della guerra 1914-18 per l'assegno di benemerita. In tale attesa — conclude il senatore Albarello — sarebbe opportuno il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.

Dopo ulteriori, brevi interventi dei senatori Antonicelli, Arnone e Burtulo, replicano il

relatore Pelizzo (che propone che il presidente Garavelli e il rappresentante del Governo intervengano presso la Commissione bilancio e presso il Dicastero del tesoro per prospettare l'esigenza della perequazione di trattamento tra i vari decorati) ed il sottosegretario Montini, il quale dichiara che — a parte gli aspetti di ordine finanziario — non vi è opposizione di merito al provvedimento da parte del Ministero della difesa.

Il presidente Garavelli, riassumendo i termini del dibattito, sottolinea le principali opinioni emerse: unificazione dei vari gradi onorifici dell'Ordine militare d'Italia e del relativo assegno, e ripristino di un adeguato rapporto tra gli assegni annessi all'onorificenza suddetta e quelli relativi ai decorati di medaglia d'oro e delle altre medaglie.

La Commissione decide, infine, di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge, dando mandato al Presidente di prendere gli opportuni contatti con la Commissione bilancio per una revisione del parere contrario trasmesso.

« Modifiche alla legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di decorazioni al valore militare » (36), d'iniziativa dei senatori Lepre e altri).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il presidente Garavelli ricorda che la Commissione, concluso, nella seduta del 27 settembre, l'esame generale del provvedimento, ebbe a dargli mandato, all'unanimità, con l'avviso favorevole del Governo, di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante. La richiesta — informa il Presidente — non è stata accolta, ma potrà comunque essere rinnovata nel momento in cui la Commissione avrà formulato un nuovo testo in via definitiva.

Il sottosegretario Montini dà, a questo punto, lettura di una nuova formulazione del provvedimento predisposta dal Governo, soffermandosi ad illustrare la portata delle singole norme. Il presidente Pelizzo dà, a sua volta, lettura di un nuovo testo presentato dal senatore Arnone.

A seguito della presentazione di tali testi sostitutivi di quello all'esame, il senatore Sgherri — dopo aver sottolineato che la modificazione delle norme sulla riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani è cosa abbastanza tormentata e complessa — esprime l'avviso che sia opportuna una breve pausa di riflessione, al fine di valutare approfonditamente la portata dei testi sostitutivi proposti.

In senso favorevole alla richiesta si esprimono i senatori Garavelli ed Albarello, il quale ultimo richiama all'attenzione la particolare situazione dei partigiani residenti all'estero. Il presidente Pelizzo assicura che i due testi sostitutivi presentati saranno tempestivamente trasmessi in copia a tutti i membri della Commissione.

A conclusione, la Commissione decide di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 16 novembre, alle ore 10,30: all'ordine del giorno, in sede referente, l'esame dei disegni di legge numeri 317 e 430, relativi al riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza.

La seduta termina alle ore 12,45.

AGRICOLTURA (9ª)

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 1972

*Presidenza del Presidente
COLLESELLI*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Venturi.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE DELIBERANTE

« Aumento del contributo dello Stato per la gestione dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso » (254), d'iniziativa dei senatori Pecchio-

li ed altri. (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

Il Presidente, sciogliendo la riserva espressa nella precedente seduta, avverte che, sentita la Presidenza del Senato, non possono considerarsi ammissibili i proposti emendamenti, tendenti ad aggiungere al testo del disegno di legge disposizioni per l'aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo del Parco d'Abruzzo. Richiamandosi anche all'articolo 81 del Regolamento del Senato, fa presente che si tratta di un disegno di legge già approvato dal Senato nella precedente legislatura, per il quale l'Assemblea nella seduta di ieri ha deliberato la procedura di urgenza, e al quale, quindi, non possono aggiungersi disposizioni concernenti argomenti diversi.

Premesso che il problema dell'aumento del contributo al Parco nazionale d'Abruzzo potrà trovare adeguata soluzione con diverse iniziative, in base ad intese già raggiunte coi componenti della Commissione, informa altresì che la Commissione bilancio, cui aveva sottoposto la richiesta della Commissione per un nuovo esame del problema della decorrenza dell'aumento del contributo statale sia per il Parco del Gran Paradiso, sia per il Parco dello Stelvio, ha confermato il proprio precedente parere, escludendo che la decorrenza di tale aumento possa avere inizio dall'anno 1971, trattandosi di un bilancio già parificato e sul quale quindi non possono più reperirsi altri fondi.

Dichiara quindi chiusa la discussione generale e avverte che si passerà all'esame degli articoli.

Il relatore alla Commissione Benaglia, in conformità del parere espresso dalla Commissione bilancio, propone un emendamento all'articolo 1 del disegno di legge per sostituire la data « 1971 » con l'altra « 1972 » per quanto concerne la decorrenza dell'aumento del contributo annuo.

Concordando il rappresentante del Governo, la Commissione approva tale emendamento.

Il relatore alla Commissione propone un emendamento per sostituire i primi due commi dell'articolo 2 con i seguenti:

« L'Azienda di Stato per le foreste demaniali verserà annualmente al bilancio dello Stato la somma di lire 150 milioni, prelevandola dallo stanziamento del capitolo 530 del proprio stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

« All'onere annuo di lire 150 milioni, derivante dalla attuazione della presente legge, si farà fronte con l'entrata di cui al comma precedente ».

Concordando il rappresentante del Governo, la Commissione approva l'emendamento proposto dal relatore.

Senza discussione sono quindi approvati, all'unanimità, i due articoli del disegno di legge ed il disegno di legge nel suo complesso.

« **Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'Amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio** » (292), d'iniziativa dei senatori Dalvit ed altri. (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

Il Presidente, richiamato il parere della Commissione bilancio per quanto concerne la decorrenza dell'aumento dello stanziamento, avverte che non vi sono altri iscritti a parlare; dichiara chiusa la discussione generale ed invita la Commissione a passare all'esame degli articoli.

Il relatore alla Commissione Benaglia propone, in conformità del parere della Commissione bilancio, un emendamento all'articolo 1 per modificare la data « 1971 » in « 1972 »; ed un emendamento per sostituire il primo comma dell'articolo 2 con il seguente testo: « All'onere di lire 100 milioni, derivante nell'esercizio finanziario 1972 dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento di cui al capitolo 530 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'anno finanziario 1972 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi ».

La Commissione, concordando il rappresentante del Governo, approva gli emendamenti proposti dal relatore.

Senza discussione la Commissione, all'unanimità, approva quindi i due articoli del disegno di legge ed il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

« Legge-quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali » (222), d'iniziativa dei senatori Cifarrelli ed altri.

(Esame e rinvio).

Il relatore alla Commissione Mazzoli, prima di dar corso alla relazione sul disegno di legge, ritiene doveroso far presente alla Commissione di aver presentato un proprio disegno di legge concernente la stessa materia dei parchi nazionali e delle riserve naturali, quale personale contributo per la soluzione dei problemi all'esame della Commissione. Fa presente quindi che, qualora da ciò potessero farsi derivare motivi di incompatibilità o di opportunità, sarà costretto a declinare l'incarico di relatore sul disegno di legge n. 222.

Il Presidente avverte che l'iniziativa del senatore Mazzoli non dà luogo ad incompatibilità, fermo restando che il suo disegno di legge potrà essere esaminato dalla Commissione senza preclusioni. Esprime altresì l'avviso che, sebbene tale disegno di legge non sia ancora distribuito, nè sia stato ancora presentato il disegno di legge governativo sullo stesso argomento, ritiene opportuno che, dopo la relazione introduttiva del senatore Mazzoli, si costituisca la annunciata Sottocommissione e che questa inizi i propri lavori sulla base del disegno di legge già deferito alla Commissione.

Il senatore Rossi Doria concorda sull'indirizzo prospettato dal Presidente, chiedendo altresì che sia fissato un termine preciso per i lavori della Sottocommissione. Per quanto concerne la presentazione di un disegno di legge governativo, prospetta — anche con rilievi d'ordine giuridico — l'opportunità che il Governo si astenga dal presentare un proprio testo, soprattutto trattan-

dosi di questioni di carattere generale, come una legge-quadro in cui vengono in ballo delicati problemi di rapporti fra Stato e Regioni, in cui ritiene necessario sia assicurato al Parlamento il massimo di autonomia in una funzione legislativa che rientra precipuamente nei suoi compiti. Osserva altresì che più opportuna potrebbe apparire, se del caso, un'iniziativa parlamentare espressa dai Gruppi politici della maggioranza.

Il senatore Dal Falco, replicando alle considerazioni del senatore Rossi Doria, esclude che da alcuna parte, e tanto meno da parte del Governo o della Democrazia cristiana, siano possibili riserve sulle prerogative del Parlamento. Talune riserve sottili prospettate dal senatore Rossi Doria avrebbero avuto giustificazione se il Governo fosse intervenuto con un decreto-legge in una materia di così ampio respiro come la legge-quadro sui parchi nazionali; ma nessun dubbio può sussistere sulla legittimità ed opportunità che il Governo presenti su tale materia un proprio disegno di legge, sul quale in ogni caso la deliberazione decisiva spetterà al Parlamento.

Il sottosegretario Venturi, pur comprendendo talune delle preoccupazioni del senatore Rossi Doria, conferma che l'iniziativa governativa non intende porre alcuna limitazione all'autonomia del potere legislativo e ricorda che in base all'articolo 71 della Costituzione, il Governo ha il diritto e il dovere di contribuire con proprie iniziative all'attività legislativa.

Dopo interventi dei senatori Del Pace, Artigli, Benaglia e Scardaccione, il Presidente rileva l'unanime valutazione che nessuna ragione di incompatibilità preclude al senatore Mazzoli di continuare il suo lavoro. Ribadita la piena legittimità dell'annunciato disegno di legge governativo sui parchi nazionali, avverte peraltro che, fino a quando tale testo non sarà presentato, la Commissione proseguirà l'esame del disegno di legge di iniziativa parlamentare. Per quanto concerne il problema di una scadenza per i lavori della Sottocommissione, fa presente che non è possibile definire ora tale termine in quanto le implicazioni tecniche della materia comporteranno la necessità per la Commissione

di acquisire elementi informativi dal Ministero o dagli Enti parco, con la procedura prevista dall'articolo 47 del Regolamento del Senato. Invita quindi il senatore Mazzoli ad esporre la propria relazione introduttiva sul disegno di legge.

Il senatore Mazzoli, relatore alla Commissione, dopo aver richiamato i principi generali e valutazioni tecniche e giuridiche sul problema della difesa della natura e dell'ambiente, illustra i principi specifici cui è ispirato il disegno di legge in esame e in generale l'articolazione della normativa proposta.

In particolare, si sofferma sulla rilevanza di conseguire un equilibrato rapporto tra l'uomo e l'ambiente; sulla necessità di una politica del verde pubblico; sulla opportunità di distinguere, in base all'importanza dei valori tutelati, i parchi di interesse nazionale da quelli di rilevanza regionale e locale, così come è opportuno distinguere, nell'ambito della disciplina urbanistica dei parchi, le zone di riserva integrale da altre zone meno rigidamente protette, fino ai parchi metropolitani attrezzati prevalentemente per la ricreazione.

Per quanto concerne i problemi istituzionali, rileva l'importanza di definire con una sola legge-quadro tutti i principi generali in materia, mentre i singoli parchi nazionali, coordinati da un consiglio centrale, conserveranno la loro caratteristica di enti autonomi con una congrua autonomia di gestione e di indirizzo. Nell'ambito dei principi della legge-quadro, le singole regioni potranno poi assumere opportune iniziative per parchi regionali o per zone verdi di interesse locale.

Richiama da ultimo l'attenzione sulla necessità che l'azione politica per i parchi nazionali e in genere per la tutela del verde sia sorretta da adeguati finanziamenti, essendo impossibile conseguire risultati di tale importanza culturale, sociale ed educativa senza i mezzi finanziari necessari.

Rinvia quindi all'ulteriore corso della discussione, salvo brevi accenni, l'esame delle singole norme proposte nel disegno di legge, osservando che certamente occorrerà rivedere alcune disposizioni per renderle più chiare ed organiche.

Il Presidente ringrazia il senatore Mazzoli per la sua esposizione e procede alla nomina della Sottocommissione per l'esame del disegno di legge n. 222 e di quelli che venissero deferiti alla Commissione sulla stessa materia, riservandosi di presiederla personalmente e chiamando a farne parte il relatore alla Commissione, Mazzoli, i senatori Zanon, Del Pace e Rossi Doria, anche nella loro qualità di membri della Commissione speciale per l'ecologia, in modo che sia assicurato quel coordinamento funzionale fra le due Commissioni, ugualmente interessate ai problemi della tutela della natura, che è già stato oggetto di intese con la Presidenza della stessa Commissione per l'ecologia; e inoltre i senatori Balbo, Benaglia, Artioli e Pistolese.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,10.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 1972

Presidenza del Presidente
RIPAMONTI

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Iozzelli.

La seduta ha inizio alle ore 10,05.

IN SEDE DELIBERANTE

« Proroga della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio » (356).

(Discussione e approvazione).

Il senatore Berlanda, relatore alla Commissione, riferisce ampiamente sul disegno di legge, illustrandone il fine, che è di assicurare la continuità della incentivazione alle medie e piccole imprese commerciali fino al 31 dicembre 1974: all'uopo viene disposto un nuovo stanziamento di 10 miliardi. Egli osserva che sarebbe stato peraltro opportuno coordinare il provvedimento con la

legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio. Conclude esprimendo parere favorevole all'approvazione.

Il senatore Fusi, dopo aver espresso giudizio negativo su una politica economica che si avvale con frequenza della tecnica della proroga, definisce insufficiente lo stanziamento previsto e comunque anacronistico il provvedimento che si vuol tenere in vita, in quanto destinato, all'origine, ad operare su una situazione radicalmente diversa da quella attuale; prorogare semplicemente la legge 16 settembre 1960, n. 1016 significa, a suo avviso, non tener conto dell'esperienza accumulata nel corso dell'attuazione di tale legge e dei fatti nuovi, ad esempio la nuova legge sul commercio, intervenuti nel frattempo. Annuncia quindi l'astensione del Gruppo comunista sul disegno di legge.

Il senatore Alessandrini osserva che sarebbe opportuno rendere più agevole il ricorso al credito per le imprese interessate, facendo sì che esso intervenga a sostegno di situazioni di crisi reale, laddove spesso il credito viene concesso ad imprese economicamente floride solo perchè non pongono problemi di restituzione.

La procedura di concessione del credito agevolato viene criticata come ferruginosa e scoraggiante per gli imprenditori anche dal senatore Azimonti, il quale chiede che il Governo si impegni alla presentazione di un provvedimento che risolva definitivamente il problema. Concorda con tale affermazione il senatore Ariosto, il quale preannuncia il proprio voto favorevole.

Il presidente Ripamonti auspica quindi la presentazione di una legge base sul credito agevolato alle imprese commerciali, che tenga conto delle indicazioni emerse nel dibattito; pur giudicando insufficiente lo stanziamento proposto, ritiene comunque necessario approvare il disegno di legge per non interrompere interventi di agevolazione che, se pur criticabili per le procedure e suscettibili di miglioramento, svolgono comunque una funzione positiva.

Il senatore Piva chiede al rappresentante del Governo se è prevista l'istituzione di un fondo sussidiario di garanzia a similitudine di

quanto esistente, ad esempio, per le piccole e medie industrie.

Il senatore Biaggi chiede di sapere se vi è intenzione da parte del Governo di operare in modo da ridurre il distacco esistente tra il tasso corrente di credito ed il tasso di credito agevolato: se così fosse, il provvedimento potrebbe avere concretamente una portata più ampia.

Dopo una replica del relatore Berlanda, il quale dichiara di condividere molte delle osservazioni e delle proposte avanzate nel corso del dibattito, ed invita comunque la Commissione ad approvare il provvedimento, prende la parola il sottosegretario Iozzelli, il quale, rispondendo agli oratori intervenuti, dichiara che il Governo ha allo studio un provvedimento organico sui problemi del credito agevolato al commercio; dopo aver fornito dati concernenti l'attuazione sinora avuta dalla legge n. 1016 del 1960, assicura che il Governo terrà conto delle osservazioni avanzate dalla Commissione.

Si passa all'esame degli articoli.

Il senatore Venanzetti illustra un emendamento all'articolo 1, tendente a fissare il termine di proroga al 31 dicembre 1973 anzichè al 1974; su invito del relatore e del rappresentante del Governo, egli ritira lo emendamento ed annuncia un ordine del giorno, che viene fatto proprio dalla Commissione ed accettato dal Governo.

Vengono quindi posti in votazione ed approvati senza modifiche i tre articoli; infine, approvato l'ordine del giorno presentato dal senatore Venanzetti, la Commissione approva il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 11,40.

IGIENE E SANITA (12^a)

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 1972

*Presidenza del Presidente
PREMOLI*

La seduta ha inizio alle ore 10.

**PROPOSTA DI UN'INDAGINE CONOSCITIVA IN
MATERIA DI MEDICINA PREVENTIVA E RIA-
BILITATIVA DEI MINORI**

Il Presidente dà lettura di uno schema di programma per l'indagine conoscitiva sulle minorazioni infantili, predisposto dalla senatrice Maria Pia Dal Canton.

I senatori Argiroffi e Ossicini, pur concordando sullo schema, affermano tuttavia che le indagini in esso previste andrebbero inquadrate in un'analisi più ampia, concernente l'organizzazione scientifica dell'assistenza all'infanzia secondo le esperienze sviluppatesi in tutto il mondo specie dopo il congresso di Londra, dirette alla prevenzione dei disadattamenti psicofisici dell'infanzia e svolte secondo organici piani pedagogici, assistenziali e sanitari.

Le indagini in Italia dovrebbero essere pertanto collegate ad altre da effettuarsi all'estero in quei Paesi nei quali sono state realizzate nel settore le esperienze più avanzate.

Prendono successivamente la parola il senatore Merzario, per sottolineare le ragioni che consigliano una presa di contatto preventiva con gli assessori regionali alla sanità; il senatore Arcudi, il quale ribadisce il carattere delle indagini, quello cioè di acquisizione di notizie da utilizzare in funzione legislativa; il senatore Leggieri, che suggerisce un'estensione delle indagini anche in Svizzera, appunto allo scopo di recepire a scopo legislativo le tecniche più moderne nel settore; il senatore Barra, favorevole a circoscrivere e puntualizzare il più possibile i limiti e l'oggetto dell'indagine stessa.

Resta infine stabilito che il programma contemplerà, per i motivi esposti dai senatori Ossicini e Argiroffi, anche taluni sopralluoghi fuori del nostro Paese. I dettagli delle indagini saranno fissati una volta che la Commissione avrà potuto prendere conoscenza dell'agenda dei lavori del Senato, restando convenuto che l'inizio dell'indagine avrebbe luogo non prima del 26 novembre prossimo.

Il programma elaborato dalla senatrice Dal Canton, ed integrato opportunamente secondo i suggerimenti dei senatori Ossicini e

Argiroffi, verrà sottoposto al Presidente del Senato per il consenso regolamentare.

La seduta termina alle ore 11,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia in Sicilia**

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 1972

Presidenza del Presidente
CARRARO

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

In relazione alle osservazioni e ai rilievi formulati dai senatori Adamoli, Bertola, Rosa e Vincenzo Gatto e dai deputati Malagugini, Nicosia e La Torre prima dell'approvazione del processo verbale della seduta precedente, la Commissione stabilisce di definire, nella prossima seduta, che si terrà giovedì 16 novembre 1972, le diverse questioni attinenti alla pubblicità dei propri lavori.

La Commissione approva quindi le proposte del presidente Carraro concernenti la designazione dei Commissari incaricati di riferire sullo stato della documentazione acquisita e delle indagini effettuate nei diversi settori.

La seduta termina alle ore 11,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

9ª Commissione permanente
(Agricoltura)

Venerdì 27 ottobre 1972, ore 9

Comunicazioni del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sul Fondo di solidarietà nazionale per le avversità atmosferiche e sui problemi della disciplina comunitaria per taluni prodotti agricoli.

*Licenziato per la stampa dal Servizio delle
Commissioni parlamentari alle ore 22,30*